Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . Pag. 4219

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **399.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale, detta « Santuario », della Madonna del Divino Amore, nel comune di Roma Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **400.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Annunciata e di S. Martino V. con quella di S. Maria Assunta e S. Cristoforo, nel comune di Viadana . Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **401.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Montemonaco . . Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **402.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, nel comune di Cuneo Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **403.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Mamante e dei SS. Carlo e Giorgio, nel comune di Cesena . . . . Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **404.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Filippo Neri e di S. Giorgio, nel comune di Vezzi Portio . . . . Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1970, n. **405.**

Estinzione dell'opera pia « Fouquet », con sede in Cremona . . . . Pag. 4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale ciechi civili . . . . Pag. 4221

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane . Pag. 4221

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Sostituzione di componenti della commissione censuaria centrale . . . . Pag. 4221

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro . . . . Pag. 4222

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Istituzione della sezione di archivio di Stato di Sciacca. Pag. 4222

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia . Pag. 4222

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1970.
Costituzione di nuove cattedre nel liceo ginnasio, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale Pag. 4223

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di una marca di trinciato francese . Pag. 4224

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1970.
Ricostituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati . Pag. 4224

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.
Concessioni di temporanea importazione . Pag. 4225

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 7/1970 del 30 giugno 1970. Cassa conguaglio zucchero - Proroga importazione zucchero cristallino dal 30 giugno al 31 agosto 1970. Pag. 4226

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avvisi di rettifica. Pag. 4226

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ottone . . Pag. 4226

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali Pag. 4226

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania: Variante al piano regolatore generale di Napoli Pag. 4226

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Sdemanializzazione di un terreno ubicato lungo la strada statale n. 62, in comune di Aulla. Pag. 4226

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione Pag. 4226

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4227

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 9 gennaio 1970 al 15 gennaio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 29/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi . . Pag. 4227

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 30 aprile 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1351/69, n. 2087/69, n. 2509/69 e n. 92/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 123/67 (settore pollame) esportati verso i Paesi terzi. Pag. 4229

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970 Pag. 4232

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4235

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4236

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Palomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 4237

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4238

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4238

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Modifiche al decreto ministeriale 24 febbraio 1963, con il quale sono stati indetti concorsi riservati per esami a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova ed a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova, rispettivamente nei ruoli del personale della carriera direttiva, della carriera speciale di ragioneria e della carriera esecutiva delle segreterie universitarie . Pag. 4239

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media . . Pag. 4241

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali . . . . . . Pag. 4241

Ministero della sanità:

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova . . Pag. 4242

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova Pag. 4242

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova . . . . Pag. 4243

Ufficio medico provinciale di Lecce: Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce . . . . Pag. 4243

Ufficio medico provinciale di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza . . . . Pag. 4243

Ufficio medico provinciale di Salerno: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . . . . Pag. 4244

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 4244

Ufficio veterinario provinciale di Brescia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . Pag. 4244

Ufficio veterinario provinciale di Perugia: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Città di Castello . . . . Pag. 4245

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1970, n. **16.**
Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane . . . . Pag. 4245

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1970, n. **17.**
Provvidenze a favore delle imprese artigiane . Pag. 4246

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1970, n. **18.**
Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane. Pag. 4247

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1970, n. **19.**
Provvidenze integrative a favore dei comuni e delle province in attuazione dell'art. 54 dello statuto . Pag. 4247

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 11 corrente alle ore 17.50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mohamed Said Samantar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Somalia.

(6103)

Giovedì 11 corrente alle ore 18.00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hafez Al Jamali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Araba Siriana.

(6102)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. **399.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale, detta « Santuario », della Madonna del Divino Amore, nel comune di Roma.

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale, detta « Santuario » della Madonna del Divino Amore, in frazione Castel di Leva del comune di Roma, con il patrimonio, destinato dal vicariato di Roma, consistente nell'edificio sacro e fabbricati annessi con circostante terreno di ettari 3.86.15 e in altro terreno adiacente della superficie di ha. 8.02.50, il tutto valutato L. 520.375.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **400.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Annunciata e di S. Martino V. con quella di S. Maria Assunta e S. Cristoforo, nel comune di Viadana.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cremona in data 6 agosto 1968, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Annunciata e di S. Martino V., in Viadana (Mantova) con quella di S. Maria Assunta e S. Cristoforo nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **401.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Montemonaco.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto Marche in data 1° gennaio 1969, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria, in località Casalicchio di Tofe del comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), e dei SS. Pietro e Paolo, in località Ferrà dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **402.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, nel comune di Cuneo.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in regione Cerialdo del comune di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **403.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Mamante e dei SS. Carlo e Giorgio, nel comune di Cesena.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° gennaio 1969, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Mamante, in località Rocca del comune di Cesena (Forlì), e dei SS. Carlo e Giorgio, in frazione S. Carlo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **404.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Filippo Neri e di S. Giorgio, nel comune di Vezzi Portio.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 18 novembre 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Filippo Neri e di S. Giorgio in Vezzi, nel comune di Vezzi Portio (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1970, n. **405.**

Estinzione dell'opera pia « Fouquet », con sede in Cremona.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Fouquet », con sede in Cremona, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale ciechi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a seguito del decesso del presidente e delle dimissioni di cinque degli undici componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1966, il consiglio stesso si trova nell'assoluta impossibilità di funzionare essendo venuta a mancare la maggioranza dei suoi componenti;

Ritenuto, pertanto, l'urgente necessità di assicurare il funzionamento dell'ente attraverso lo scioglimento del predetto consiglio di amministrazione e la nomina di un apposito commissario straordinario per la gestione dell'ente stesso, a norma di legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Dante, prefetto ispettore generale, è nominato commissario straordinario per la gestione dell'opera predetta per il periodo di mesi sei.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1970
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 274

(5916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane », ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 9 del vigente statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio generale della cassa medesima;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1968, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane per il triennio 1968-1970;

Considerato che il dott. Edoardo Bianchini, nominato, tra gli altri, componente del suddetto consiglio generale con il citato decreto 18 gennaio 1968 su indicazione del Monte dei Paschi di Siena, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera in data 2 febbraio 1970 con la quale il Monte dei Paschi di Siena ha indicato il proc. dottor Athos Rossi, quale proprio rappresentante in seno al citato organo, in sostituzione del dimissionario dottor Edoardo Bianchini, a termine dell'art. 43 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il proc. dott. Athos Rossi è nominato componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in sostituzione del dott. Edoardo Bianchini, dimissionario.

Il predetto proc. dott. Rossi scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio generale nominati con il decreto 18 gennaio 1968, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5931)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Sostituzione di componenti della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 1969, registro n. 21 Finanze, foglio n. 24, con il quale è stata ricostituita la commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. ingegnere Carlo Ponti, si è reso vacante, in seno a detto organo, uno dei tre posti di membro effettivo previsti dall'art. 6, lettera *l*, della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Decreta:

In sostituzione del defunto dott. ing. Carlo Ponti viene chiamato a far parte della seconda sezione della commissione censuaria centrale, in qualità di membro effettivo, ai sensi dell'art. 6, lettera *l*, della legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. Euclide Giuliani, già membro supplente della sezione stessa, quale esperto in materia di edilizia.

In sostituzione del dott. Euclide Giuliani, viene nominato membro supplente della commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6, lettera *l*, della ripetuta legge 8 marzo 1943, n. 153, il prof. Carmelo Schifani.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1970
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 127

(5911)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « di Vibo Valentia », dell'estesa di km. 6+260, con i seguenti capisaldi d'itinerario: « innesto strada statale n. 18 a Vibo Valentia-Castelluccio-svincolo autostrada Salerno-Reggio Calabria in località Vaccarizzu di S. Onofrio » ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Catanzaro, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 14 maggio 1969, n. 563, in data 10 novembre 1969, n. 1599 ed in data 24 febbraio 1969, n. 8/Agg.2/2;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, viene classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 606 « di Vibo Valentia », con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 18 a Vibo Valentia-Castelluccio-svincolo autostrada Salerno-Reggio Calabria in località Vaccarizzu di S. Onofrio, estesa di km. 6+260.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: Natali

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1970
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 300

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Istituzione della sezione di archivio di Stato di Sciacca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Sciacca una sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° marzo 1970.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 241

(5963)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, con il quale sono stati istituiti nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, gli uffici agricoli di zona di Montenero di Bisaccia, Termoli, Larino, Santa Croce di Magliano, Riccia, Boiano, Trivento, Agnone, Isernia, Venafro;

Vista la legge n. 20 del 2 febbraio 1970 che istituisce la provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1970, che stabilisce la data di entrata in funzione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia, con sede in Isernia;

Considerato che la provincia di Isernia comprende i seguenti comuni: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castelverino, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli al Volturno, Concacasale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Valcocchiaro, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo

del Pesco, Santa Maria del Molise, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro, che alla data del 3 marzo 1970 hanno cessato di far parte della provincia di Campobasso;

Considerato che i comuni di Agnone e Venafro, già sedi di uffici agricoli di zona alle dipendenze dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso, comprendono territori che in base alla ripartizione operata dalla legge 2 febbraio 1970 rientrano nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia;

Considerata inoltre la necessità, al fine di un maggior potenziamento dell'attività diretta a promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della provincia, di istituire un nuovo ufficio agricolo di zona in Frosolone;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto passano alle dipendenze dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia i seguenti uffici agricoli di zona:

Agnone, con sede in comune di Agnone, comprendente i territori dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Pescopennataro, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi, per una superficie agraria forestale di ha. 46.490 e di terreno coltivato di ha. 34.409;

Venafro, con sede in comune di Venafro, comprendente i territori dei comuni di Venafro, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Concacasale, Filignano, Montaquila, Monteroduni, Pizzone, Pozzilli, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, per una superficie agraria forestale di ha. 34.737 e di terreno coltivato di ha. 23.754.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è inoltre istituito nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Isernia ed è posto alle dirette dipendenze del locale ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'ufficio agricolo di zona di:

Frosolone, con sede in comune di Frosolone, comprendente i territori dei comuni di Frosolone, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Civitanova del Sannio, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, per una superficie agraria forestale di ha. 26.092 e di terreno coltivato di ha. 19.044.

Art. 3.

Il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo nei comuni di Isernia, Acquaviva d'Isernia, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Forlì del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montenero Valcocchiaro, Pesche, Pettoranello di Molise, Rionero Sannitico, Sant'Agapito, Sessano del Molise, è assolto direttamente dalla sede centrale dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(6064)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1970.

Costituzione di nuove cattedre nel liceo ginnasio, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 468;

Decreta:

Art. 1.

Nelle due classi dei ginnasi e nelle prime due classi degli istituti magistrali sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera in ragione di una cattedra per ogni due corsi completi.

Il professore titolare della cattedra o incaricato deve impartire l'insegnamento nelle classi di due corsi, per un totale di 16 ore settimanali, ed ha l'obbligo di insegnare altresì in una delle classi collaterali, qualora vi siano: in tale ultimo caso si applica l'art. 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

Nei licei scientifici ciascuna cattedra di lingua e letteratura straniera è strutturata sulla base di un corso completo con obbligo d'orario pari a 17 ore settimanali.

Art. 2.

Nelle prime due classi dei licei scientifici sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e lettere italiane e di lingua e lettere latine in ragione di una cattedra per ogni corso completo con conseguente obbligo di orario per l'insegnante titolare della cattedra o incaricato pari a 17 ore settimanali.

Nelle prime due classi dei licei scientifici sono istituite cattedre di ruolo ordinario di storia ed educazione civica e geografia, in ragione di una cattedra per ogni due corsi completi con conseguente obbligo di orario per l'insegnante titolare della cattedra o incaricato pari a 14 ore settimanali e con obbligo di completamento fino a 18 ore settimanali per l'insegnamento delle stesse materie in corsi o classi collaterali.

Nelle ultime tre classi dei licei scientifici si costituiscono cattedre di lingua e lettere italiane e di lingua e lettere latine in ragione di una, tre, quattro, sei cattedre quando vi siano uno, due, tre, quattro corsi completi. Il professore titolare della cattedra o incaricato deve impartire l'insegnamento di una disciplina nelle tre classi di un corso e dell'altra disciplina in una classe dello stesso o di altro corso ovvero deve impartire l'insegnamento di una sola disciplina nelle tre classi di un corso e in una classe di altro corso, con conseguente obbligo di orario pari a 14 o 15 ore settimanali e con obbligo di completamento fino a 18 ore settimanali in classi collaterali.

La cattedra di storia e filosofia è organizzata sulla base di una cattedra per ogni corso completo con obbligo di insegnamento delle suddette materie nelle classi III, IV e V, per un totale complessivo di 15 ore settimanali e con obbligo di completamento fino a 18 ore settimanali in classi o corsi collaterali.

La cattedra istituita a norma del primo comma del presente articolo corrisponde per ogni effetto di legge alla cattedra di italiano e latino di cui al successivo terzo comma; la cattedra di cui al secondo comma del presente articolo corrisponde a tutti gli effetti alla cattedra di lingua e lettere italiane, storia ed educazione civica e geografia negli istituti magistrali.

Art. 3.

Nella prima classe (di collegamento) degli istituti magistrali sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua italiana, lingua latina, storia ed educazione civica, geografia in ragione di una, due, tre, quattro o cinque cattedre quando vi siano rispettivamente, due, tre, quattro, sei o sette corsi completi.

Il professore titolare della cattedra o incaricato deve impartire l'insegnamento della lingua italiana, della lingua latina, della storia ed educazione civica e della geografia nella classe di un corso ed ha l'obbligo di insegnare altresì lingua italiana, ovvero lingua latina, ovvero storia ed educazione civica e geografia nella classe di un altro corso con conseguente obbligo d'orario pari a 17 o 18 ore settimanali.

Art. 4.

Nelle prime due classi dei licei scientifici sono istituite cattedre di ruolo ordinario di matematica in ragione di una cattedra per ogni due corsi completi.

Il professore titolare della cattedra o incaricato deve impartire l'insegnamento nelle prime due classi di due corsi per un totale di 18 ore settimanali.

Art. 5.

Nella prima classe (di collegamento) degli istituti magistrali sono istituite cattedre di ruolo ordinario di scienze naturali, chimica e geografia in ragione di una cattedra per ogni sei corsi completi.

Il professore titolare della cattedra o incaricato deve impartire l'insegnamento nella prima classe di sei corsi per un totale di 18 ore settimanali.

Art. 6.

In conformità delle norme di cui ai precedenti articoli resta modificato e integrato il decreto ministeriale 1° dicembre 1952 recante orari ed obblighi di insegnamento negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1970
Registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 231

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di una marca di trinciato francese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere per una marca di trinciato francese all'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *B* della precitata legge 6 agosto 1967, n. 697;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *B* allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 697, il seguente trinciato di marca francese è inserito al prezzo di tariffa che di seguito si riporta:

Amsterdamer, Lit. 10.000 il chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1970
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 172

(6350)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1970.

Ricostituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, relativo alla costituzione del collegio predetto per il biennio 1968-69;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori per il biennio 1970-71;

Decreta:

Sono nominati componenti del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1970-71, i signori:

Mastrovito dott. Francesco, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fiorillo dott. Ettore, designato dal Ministero del tesoro;

Tramontani Renato e Milza rag. Americo, il primo per l'anno 1970 e il secondo per l'anno 1971 in rappresentanza dei lavoratori agricoli e degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 novembre 1969;

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 4 aprile 1970;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 1° ottobre 1969.

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1970)	11 aprile 1970	10 ottobre 1970
2. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare l'edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 aprile 1970)	26 aprile 1970	25 ottobre 1970

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate, per ultimo, con il decreto interministeriale 6 novembre 1969:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1970)	18 maggio 1970	17 novembre 1970
2. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive, per lo sfruttamento sul mercato italiano, oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 25 giugno 1970)	26 giugno 1970	25 dicembre 1970

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 7/1970 del 30 giugno 1970. Cassa conguaglio zucchero - Proroga importazione zucchero cristallino dal 30 giugno al 31 agosto 1970.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 430/68 del Consiglio del 9 aprile 1968 che stabilisce le caratteristiche dello zucchero;

Visto il provvedimento CIP n. 1234 del 24 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 ottobre 1969), con il quale il Comitato interministeriale dei prezzi nell'autorizzare la importazione di zucchero cristallino per un quantitativo massimo di q.li 1.350.000, ha previsto che le operazioni di sdoganamento siano effettuate entro il 30 giugno 1970;

Considerato che le richieste di importazione di zucchero cristallino hanno coperto l'intero quantitativo previsto dallo stesso provvedimento CIP n. 1234;

Considerato che, per quanto riguarda le operazioni effettive di sdoganamento entro la data prevista del 30 giugno 1970, sono sorte difficoltà dovute a ritardi per cause di forza maggiore, per cui un considerevole quantitativo di zucchero cristallino non verrebbe importato, compromettendosi, così, le finalità che hanno consigliato l'emanazione del già richiamato provvedimento CIP n. 1234;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1944, n. 347); di intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Il termine del 30 giugno 1970, previsto al punto 2 del provvedimento CIP n. 1234 del 24 ottobre 1969, viene prorogato a tutto il 31 agosto 1970.

Le modalità per l'applicazione di tale proroga verranno disposte direttamente dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, su segnalazione degli importatori interessati che ne daranno anche notizia alla Cassa conguaglio zucchero.

Roma, addì 30 giugno 1970

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6433)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 maggio 1970 «Delimitazione delle zone, in provincia di L'Aquila, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile e maggio 1970», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1970, n. 139, dove è scritto «Comuni di Acciano, Aielli... *Scortrone*...» deve leggersi «Comuni di Acciano, Aielli... *Scontrone*...».

(5959)

Nel decreto ministeriale 6 maggio 1970 «Delimitazione delle zone, in provincia di Pescara, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 6 giugno 1970, dove è scritto «Comune di Scafa, per le località Piana Pucci, *Mamma Pioppo*...» deve leggersi «Comune di Scafa, per le località Piana Pucci, *Mampioppo*...».

(5960)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ottone

Con decreto 14 febbraio 1970, n. 863, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Ventra in comune di Ottone (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 101 della superficie complessiva di mq. 1000 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 febbraio 1962, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5859)

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 15486 in data 14 febbraio 1969, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 18 novembre 1965 - integrata con successiva delibera del 12 giugno 1968 - con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(5991)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 19372 del 3 giugno 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta 12 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 27 febbraio 1970, n. 1, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 26.406 riportata al foglio 6 e 13, partita 1364, particella 126 di mq. 8.870 da staccare mq. 4640; partita 360, particella 129 e 130 di mq. 16770 da staccare mq. 16436; partita 3927, particella 425 di mq. 20.253 da staccare mq. 5330.

(5736)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno ubicato lungo la strada statale n. 62, in comune di Aulla

Con decreto ministeriale 18 aprile 1970, n. 1684, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dell'immobile ubicato lungo la strada statale n. 62 in comune di Aulla, identificato nei registri catastali al foglio numero 9, part. 8201/a.

(5920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2030 Div. 1 del 3 aprile 1970, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.070.783 disposta dall'Istituto regionale di cerealicoltura di Pisa, per l'istituzione di un premio di studio intitolato al «Prof. Giacinto Titta».

(5856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 30 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,80	628,95	628,95	628,95	628,91	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	608,50	607,50	607 —	607,30	606,10	608,50	607,25	607,30	608,50	608 —
Franco svizzero	145,84	145,70	145,70	145,685	145,65	145,85	145,69	145,685	145,84	145,67
Corona danese	83,90	83,90	83,90	83,895	83,80	83,90	83,89	83,895	83,90	83,90
Corona norvegese	88,07	88,05	88,02	88,025	88 —	88,08	88,015	88,025	88,07	88,05
Corona svedese	121,39	121,27	121,30	121,285	121,20	121,40	121,27	121,285	121,39	121,25
Fiorino olandese	173,60	173,55	173,50	173,55	173,50	173,63	173,54	173,55	173,60	173,52
Franco belga	12,68	12,663	12,67	12,6670	12,675	12,67	12,665	12,6670	12,67	12,67
Franco francese	114,04	113,98	113,98	113,96	114 —	114,04	113,97	113,96	114,04	114 —
Lira sterlina	1507,30	1506,75	1506,30	1506,70	1506 —	1507,30	1506,40	1506,70	1507,30	1506,80
Marco germanico	173,25	173,23	173,25	173,23	173,10	173,27	173,18	173,23	173,25	173,23
Scellino austriaco	24,34	24,33	24,32	24,3190	24,25	24,36	24,3125	24,3190	24,34	24,34
Escudo portoghese	22,02	22,03	22,03	22,025	22,10	22,02	22,04	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,03	9,05	9,037	9 —	9,03	9,04	9,037	9,03	9,03

Media dei titoli del 30 giugno 1970

Rendita 5 % 1935	92,45
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,10
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,775
» 5 % (Città di Trieste)	82 —
» 5 % (Beni esteri)	77,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1970

Dollaro USA	628,93
Dollaro canadese	607,275
Franco svizzero	145,687
Corona danese	83,892
Corona norvegese	88,02
Corona svedese	121,277
Fiorino olandese	173,545
Franco belga	12,666
Franco francese	113,965
Lira sterlina	1506,55
Marco germanico	173,205
Scellino austriaco	24,316
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,038

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 9 gennaio 1970 al 15 gennaio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 29/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2) . .	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . .	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone IV e V (2) . . .	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	7,418 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone IV e V (2) . . .	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	7,900 (3)
		II. altro:	
	16	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) . .	10,410 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,862 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV b), IV c) e V (2) . . .	11,160 (3)
		- per le esportazioni verso la zona IV a) (2)	15,500 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,500 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10 .	2
più di 10 e fino al 15 .	4
più di 15 e fino al 20 .	6
più di 20 e fino al 30 .	15
più di 30 e fino al 40 .	30
più di 40	100

(4966)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 30 aprile 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1351/69, n. 2087/69, n. 2509/69 e n. 92/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 123/67 (Settore pollame) esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 1° agosto 1969 al 31 ottobre 1969

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg., salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		- per le esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extraeuropei, ad eccezione della Turchia e dell'U.R.S.S. . . .	0,0250 (per unità)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi e territori e possedimenti extraeuropei dei paesi terzi .	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1400
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » . . .	0,1696
	24	IV. tacchini	0,1430
	27	V. faraone	0,1936
		B. parte di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2980
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1725
	37	2. di anatre	0,1696
	44	4. di tacchini	0,1430
	47	5 di faraone	0,1936
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,0993
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) .	0,1855
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) .	0,1630
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1757
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3820
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,2293

Periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg., salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		- per le esportazioni a destinazione dell'Algeria e del Marocco, dal 1° dicembre 1969, e per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extra-europei, ad eccezione della Turchia e dell'URSS	0,0250 (per unità)
		- per le esportazioni a destinazione dell'Algeria e del Marocco, fino al 30 novembre 1969, e per le esportazioni a destinazione degli altri paesi non europei, dei territori e possedimenti non europei dei paesi terzi, della Turchia e dell'URSS	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1400
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1696
	24	IV. tacchini	0,1430
	27	V. faraone	0,1936
		B. parte di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2980
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1725
	37	2. di anatre	0,1696
	44	4. di tacchini	0,1430
	47	5 di faraone	0,1936
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,0993
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1855
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1630
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1757
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3820
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,2293

Periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 aprile 1970

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg., salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati «pulcini»:	
		I. per le esportazioni a destinazione:	
		- di paesi terzi europei ad eccezione dell'URSS	0,0250 (per unità)
		- dei paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo .	0,0250 (per unità)
		- dei territori e possedimenti dei paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo . .	0,0250 (per unità)
		II. per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi non indicati al punto I	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati «polli 83 %» .	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70 %»	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 %»	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate «anatre 85 %»	0,1400
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate «anatre 70%» . . .	0,1696
	24	IV. tacchini	0,1430
	27	V. faraone	0,1936
		B. parte di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2980
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1725
	37	2. di anatre	0,1696
	44	4. di tacchini	0,1430
	47	5. di faraone	0,1936
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,0993
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) .	0,1855
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) .	0,1630
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1757
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1) . .	0,3820
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,2293

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
Il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(4971)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-4-1970	2-4-1970	3-4-1970	4/6-4-1970	7-4-1970	8-4-1970	9-4-1970	10-4-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)
10.02	01,04	Segala	28.550,00	28.143,75	28.143,75	28.706,25	28,706,25	28.706,25	28.706,25	28.706,25
10.03	01,04	Orzo	31.368,75 (b)	31.368,75 (b)	31.368,75 (b)	31.993,75 (b)	31.993,75 (b)	33.243,75 (b)	33.243,75 (b)	33.243,75 (b)
10.04	01,04	Avena	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)	27.812,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	24.962,50 (b)	24.962,50 (b)	24.962,50 (b)	24.962,50 (b)	24.493,75 (b)	24.493,75 (b)	24.056,25 (b)	24.056,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	24.962,50 (b)	24.962,50 (b)	24.962,50 (b)	24,962,50 (b)	24.493,75 (b)	24.493,75 (b)	24.056.25 (b)	24.056,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27,050,00 (b)	27,050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.831,25 (b)	25.831,25 (b)	26.831,25 (b)	26.831,25 (b)	26,831,25 (b)	26.831,25 (b)	26.831.25 (b)	26.831,25 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	37.343,75	37.343,75	37.343,75	37.343,75	37.343,75	37.343,75	37.343,75	37.343,75
11.01-B	05	Farine di segala	46.500,00	45.931,25	45,931,25	56.718,75	46.718,75	46.718,75	47.156,25	47.156,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64.287,50	64.287,50	64.287,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	39.806,25	39.806,25	39.806,25	39.806,25	39.806,25	39.806,25	39.906,25	39.806,25

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(b) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11/13-4-1970	14-4-1970	15-4-1970	16-4-1970	17-4-1970	18/20-4-1970	21-4-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)	37.831,25 (a)
10.02	01,04	Segala	28.706,25	28.706,25	29.643,75	29.643,75	29.643.75	29.643,75	29.643,75
10.03	01,04	Orzo	33.243,75 (b)	33.243,75 (b)	32.462,50 (b)	32.462,50 (b)	32.462,50 (b)	32.462,50 (b)	32.462,50 (b)
10.04	01,04	Avena	27.812,50 (b)	26.750,00 (b)	26.750,00 (b)	26.750,00 (b)	26.750,00 (b)	26.750,00 (b)	26.125,00 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	24.056,25 (b)	24.056,25 (b)	23.556,25 (b)	23.181,25 (b)	23.181,25 (b)	23.181,25 (b)	23.181,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	24.056,25 (b)	24.056,25 (b)	23.556,25 (b)	23.181,25 (b)	23.181,25 (b)	23.181,25 (b)	23.181,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.050,00 (b)	26.050,00 (b)	26.050,00 (b)	26.050,00 (b)	26.050,00 (b)	26.050,00 (b)	26.050,00 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	37.343,75	37.343,75	38.593,75	38.593,75	38.593,75	38.593,75	38.593,75
11.01-B	05	Farine di segala	47.156,25	47.156,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64,675,00	64.675,00	64.675,00	64.675,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	39.806,25	39.806,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	22-4-1970	23-4-1970	24-4-1970	25/27-4-1970	28-4-1970	29-4-1970	30-4-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25	38.581,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	37.831,25 (*a*)	37.831,25 (*a*)	37.831,25 (*a*)	37.831,25 (*a*)	37.831,25 (*a*)	37.831,25 (*a*)	37.831,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	29.643,75	29.643,75	29.643,75	29.643,75	29.643,75	29.643,75	29.643,75
10.03	01,04	Orzo	32.462,50 (*b*)	32.462,50 (*b*)	32.462,50 (*b*)	32.462,50 (*b*)	32.462,50 (*b*)	32.462,50 (*b*)	31.525,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	25.187,50 (*b*)	25.187,50 (*b*)	24.125,00 (*b*)	24.125,00 (*b*)	23.656,25 (*b*)	23.656,25 (*b*)	22.718,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	23.181,25 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	23.181,25 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)	22.618,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	27.050,00 (*b*)	27.050,00 (*b*)	27.050,00 (*b*)	27.050,00 (*b*)	27.050,00 (*b*)	26.425,00 (*b*)	26.425,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.050,00 (*b*)	26.050,00 (*b*)	26.050,00 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	38.593,75 (*b*)	38.593,75 (*b*)	38.593,75 (*b*)	38.593,75 (*b*)	38.593,75 (*b*)	38.593,75 (*b*)	38.593,75 (*b*)
11.01-B	05	Farine di segala	48.031,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25	48.031,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64.675,00	64,675,00	64.675,00	65.112,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	41.156,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25	41.156,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° al 31 dicembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 20 marzo 1970, per i prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) alla pagina 1798, colonna 10ª, rigo 12° (farine di frumento, compreso quello segalato, prelievo del 16 dicembre 1969) leggere 35.281,25 anzichè 25.281,25.

(4968)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.799.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6164)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.811.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6172)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.035.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6173)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.093.522, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6174)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.419.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6175)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.619.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6176)

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Buti (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.468.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6177)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.750.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6178)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.304.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6179)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.464.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6180)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.267.757 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6181)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.417.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6182)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.332.738 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6183)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.785.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6184)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.254.509 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6185)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.152.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6186)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.791.642 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6187)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.451.361 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6188)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.809.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6189)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.036.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6190)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.784.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6191)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.380.707 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6192)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.155.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 51.

(6193)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.209.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6194)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.980.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6195)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.663.171 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6196)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.408.379 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo, del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6197)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.575.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6198)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.769.163 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6199)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.812.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6200)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.980.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6201)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.406.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6202)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.204.254, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6203)

Autorizzazione al comune di Palomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Palomonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6204)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.151.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6205)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.892.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6206)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.055.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6207)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.899.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6208)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.252.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6209)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.906.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6210)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.988.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6211)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.593.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6212)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.355.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6213)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.812.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6214)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.421.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6215)

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di San Giorgio La Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.686.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6216)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.554.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6217)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.685.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6218)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.028.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6219)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.441.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6220)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.141.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6221)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.767.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6222)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.394.382, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6223)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.397.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6224)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.395.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifiche al decreto ministeriale 24 febbraio 1963, con il quale sono stati indetti concorsi riservati per esami a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova ed a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova, rispettivamente nei ruoli del personale della carriera direttiva, della carriera speciale di ragioneria e della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare il primo comma dell'art. 20, il quale ha previsto che, nella prima attuazione della legge stessa, i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici del personale della carriera direttiva, speciale di ragioneria ed esecutiva delle segreterie universitarie, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, possono essere conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo, e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonchè tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle università e negli istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età, nonchè tra coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698, ed in particolare lo art. 3, il quale, sostituendo il primo comma del citato art. 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, ha previsto che i posti suddetti possano essere conferiti mediante concorsi per esame speciale, il quale consiste in un colloquio, vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32, la quale ha soppresso i ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 25, foglio n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1963, con il quale sono stati indetti, in applicazione del citato art. 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, un concorso riservato per esami a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, un concorso riservato per esami a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova, ed un concorso riservato per esami a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova, rispettivamente nei ruoli del personale della carriera direttiva, della carriera speciale di ragioneria e della carriera esecutiva delle segreterie universitarie;

Ravvisata la necessità, in seguito all'entrata in vigore delle suddette norme, di modificare il citato decreto ministeriale 24 febbraio 1963, con il quale furono indetti i concorsi riservati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 24 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1963, registro n. 25, foglio n. 60, con il quale sono stati indetti concorsi riservati per esami a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova ed a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova, rispettivamente nei ruoli del personale della carriera direttiva, della carriera speciale di ragioneria e della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono indetti, a norma dell'art. 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato dall'art. 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, un concorso per esame speciale a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova, un concorso per esame speciale a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova, ed un concorso per esame speciale a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova.

I predetti concorsi sono riservati al personale in servizio nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonchè al personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle università e negli istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso, e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

Ai predetti concorsi possono essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla predetta data del 1° novembre 1961, mansioni inerenti ai servizi universitari, e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente art. 2 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) *a*) per il concorso a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova: essere muniti di diploma di laurea, salvo il disposto dell'art. 161, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

b) per il concorso a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova: essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), salvo il disposto dell'art. 173, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

c) per il concorso a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova: essere forniti di diploma di istituto medio di primo grado;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) aver compiuto il 18° anno di età;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) possedere l'idoneità fisica all'impiego;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le suddette domande potranno essere trasmesse alla predetta Direzione generale direttamente dagli interessati, oppure per il tramite delle università o degli istituti di istruzione universitaria, fermo restando che dovranno pervenire alla citata Direzione generale, sotto pena di esclusione, nel termine indicato nel precedente comma.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio o recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

I candidati che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 2, debbono produrre distinte domande.

Ogni domanda deve essere corredata di una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio, attestante la data di assunzione, la qualifica rivestita e le mansioni espletate.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti vistata a norma del citato art. 4, o che non siano accompagnate dalla dichiarazione del capo dell'ufficio, prevista dal medesimo articolo, o che siano prive di taluna delle indicazioni prescritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 7.

L'esame speciale di cui all'art. 2 del presente decreto consiste in un colloquio, vertente sulle seguenti materie:

A) per il concorso a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova:

1) elementi di diritto amministrativo (con particolare riguardo all'atto amministrativo ed alla giustizia amministrativa), di diritto costituzionale e di diritto civile (con particolare riguardo ai contratti);

2) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) legislazione universitaria;

B) per il concorso a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova:

1) nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

2) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

3) elementi di statistica (metodologica e demografica);

4) ragioneria e contabilità generale dello Stato;

5) legislazione universitaria (con particolare riguardo ai servizi di ragioneria dell'amministrazione universitaria);

C) per il concorso a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova:

1) cenni sull'ordinamento universitario;

2) le funzioni del personale della carriera esecutiva negli uffici delle segreterie universitarie;

3) servizio della posta in arrivo e in partenza;

4) tenuta del protocollo e della rubrica, sistemi di classificazione delle pratiche, sistemi di conservazione delle pratiche; sistema cronologico; sistema della raccolta per materie; vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi nell'archiviazione delle pratiche generali e di personale; archivi deposito; scarti di archivio;

5) organizzazione dei servizi di matricola del personale e degli studenti;

6) uso e impiego delle macchine e di altri sussidi meccanici dell'organizzazione amministrativa universitaria, con speciale riferimento alle operazioni di archivio, protocollo, registrazione, copia e conservazione degli atti e documenti. Schedari;

7) relazioni con i superiori, i colleghi, il pubblico;

8) materie attinenti alle mansioni di collaborazione amministrativa e contabile, proprie del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Art. 8.

L'esame speciale di cui all'art. 2 del presente decreto avrà luogo nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito sarà determinata secondo l'ordine risultante dal punteggio riportato nell'esame speciale, e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti, e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato l'esame speciale di cui ai precedenti articoli dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 9, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati di ruolo dovranno produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dal quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, previsto dal precedente art. 4

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora

il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre, qualora non lo abbiano già fatto ai fini di cui al precedente art. 10, copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Ai vincitori dei concorsi di cui trattasi che provengono dal personale non di ruolo dello Stato competerà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive disposizioni.

Art. 13.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Registro n. 39, foglio n. 318

(5950)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 191, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Agazzi Sperandio prof. Aldo, ordinario di pedagogia nella facoltà di magistero dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, presidente;

Arnaldi prof. Girolamo, ordinario di storia medioevale nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna;

Greco prof. Aulo, aggregato di letteratura italiana nella facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Giugni prof. Guido, ispettore centrale di 1ª classe;

Rappazzo dott. Giovanni, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000 graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Registro n. 39, foglio n. 78

(5823)

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, relativa all'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura.

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 17 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1969, registro n. 35, foglio n. 349, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui due per il laboratorio di chimica, uno per il laboratorio di biologia ed uno per il laboratorio di fisica;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'istituto di patologia

del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui due per il laboratorio di chimica, uno per il laboratorio di biologia ed uno per il laboratorio di fisica è costituita come segue:

Presidente:

Ferranti dott. Domenico, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Sciuti prof. Sebastiano, docente presso la facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma, in qualità di ordinario di fisica nucleare;

Santucci prof. Ludovico, incaricato di chimica presso la Università di Camerino;

Vaccaro dott.ssa Emerenziana nata Sofia, direttrice dello istituto di patologia del libro di Roma;

Colucci dott. Ennio, ispettore generale amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Segretario:

Fichera dott. Alfredo, direttore di sezione amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La dott.ssa Fausta Gallo, biologa nel ruolo del personale direttivo speciale dell'istituto di patologia del libro di Roma, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso predetto, in qualità di membro aggiunto, esperto di biologia.

La spesa relativa, che si presume di L. 500.000 (cinquecentomila) graverà sul capitolo n. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 239

(5924)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1969, registro n. 6, foglio n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 2 ottobre 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 24 novembre 1969 con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato avv. Mario Egidio Schinaia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Schinaia avv. Mario Egidio, consigliere di Stato.

Membri:

Grippa prof. Antonio, docente in tecnica farmaceutica presso l'Università di Roma;

Calò prof. Aldo, docente in chimica farmaceutica e tossicologica presso l'Università di Roma;

Amato dott. Francesco, ispettore generale farmacista;

Tomasi dott. Carlo, farmacista capo.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola nata Lotti, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove facoltative di lingue à fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso: inglese e tedesco;

Josia prof. Vincenzo: francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 400.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 43

(5820)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 8, foglio n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 20 novembre 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Giovanni Imperatrice;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Avolio De Martino prof. Gastone, ordinario di acquedotti e fognature presso l'Università di Napoli;

Paladino prof. Salvatore, docente di impianti industriali presso l'Università di Roma;

Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico;

Biancone dott. Sergio, medico provinciale capo.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso, lingue inglese e tedesca;

Josia prof. Vincenzo, lingue francese e spagnola;

Frank prof. Marco, struttura e funzionamento degli elaborati elettronici e loro utilizzazione nelle programmazioni scientifiche.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 142

(5868)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 7, 8 e 9 del 15 marzo 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 agosto 1969, n. 9167, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1969, al registro 6 ANAS, foglio n. 3, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1968, n. 15554.

(5925)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01069 del 20 febbraio 1968, pubblicato nei modi e forme di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 06424 del 16 ottobre 1968, pubblicato nei modi e forme di legge, col quale venne costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Riccardo Della Gatta, occorre provvedere alla nomina del presidente della predetta commissione;

Vista la designazione formulata dal Ministero della sanità con nota n. 300.VIII.I.41.C/64 del 22 maggio 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Olivo Pelli, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione dell'ispettore generale amministrativo, dott. Riccardo Della Gatta, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: RUBINO

(5955)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 6979 del 21 aprile 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 1336 del 12 marzo 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Ciampa Rosina	punti	66,655
2. Monti Silvana	»	63,548
3. Spaltro Maria	»	61,639
4. Rusciani Maria Domenica	»	60,000
5. Nepi Eva	»	58,558
6. Granati Teresa	»	56,273
7. Miani Apollonia	»	55,300
8. Larotonda Francesca	»	53,260
9. Cascino Sinforosa	»	50,000
10. Minniti Giuseppa	»	45,523
11. Favia Anna	»	43,167

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Potenza, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2824 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso in argomento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Ciampa Rosina: Muro Lucano;
2) Monti Silvana: Tito;
3) Spaltro Maria: Senise;
4) Rusciani Maria Domenica: Calvello;
5) Nepi Eva: Cersosimo;
6) Granati Teresa: Nemoli;
7) Miani Apollonia: Castelmezzano;
8) Cascino Sinforosa: Rapone;
9) Minniti Giuseppa: Gallicchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Potenza, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(5742)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7472 del 25 luglio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 5849 del 1° giugno 1970, con il quale l'ostetrica Lucia Cientanni, ostetrica condotta titolare del comune di Montecorvino Pugliano, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stata nominata componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Colitta dott. Alberto, medico provinciale Capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Mazzurco dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Salerno;

Merlino prof. Antonio, direttore della Scuola di ostetricia di Salerno;

Longo prof. Guglielmo, primario ostetrico ospedaliero;

Cientanni sig.ra Lucia, ostetrica condotta titolare.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Catello Amato, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, allo albo della prefettura di Salerno, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 giugno 1970

Il medico provinciale: GALLO

(5954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537 prot. n. 3308 in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538 prot. n. 3376 in data 9 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la 1ª condotta Capoluogo del comune di Camugnano, a seguito della rinuncia del dott. Buttelli Mario, è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Visto che il dott. Biscotti Tommaso ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica « 1ª Capoluogo » del comune di Camugnano è assegnata al dott. Biscotti Tommaso.

Bologna, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5927)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2173, del 24 gennaio 1968, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per otto posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967, in essi compreso quello della condotta veterinaria di Quinzano d'Oglio;

Visto il proprio decreto n. 6527, in data 23 giugno 1969, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei 17 candidati risultati idonei nel predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 6528, del 23 giugno 1969, con cui è stato provveduto all'assegnazione delle otto condotte veterinarie messe a concorso ai vincitori del concorso stesso;

Preso atto che il dott. Mario Doninelli, nono classificato in graduatoria con punti 60,770, con dichiarazione scritta del 3 luglio 1969 (protocollata al n. 6596), ha rinunciato alla condotta veterinaria consorziale di Idro, già assegnatagli col decreto n. 6528 del 23 giugno 1969;

Vista l'istanza in data 4 giugno 1970 (protocollo n. 9343), con cui il dott. Giovanni Angeli, dopo aver formalmente rinunciato alle preferenziate condotte veterinarie di Tavernole sul Mella, Bagolino e Tremosine, chiede di essere nominato titolare della condotta consorziale veterinaria vacante di Idro;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 9348, del 5 giugno 1970, con cui la condotta veterinaria di Quinzano d'Oglio è stata stralciata dal gruppo di quelle già comprese nel citato provvedimento di assegnazione n. 6528, del 23 giugno 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (in particolare, l'articolo 26);

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il dispositivo del decreto n. 6528, del 23 giugno 1969, è parzialmente modificato come segue:

Al dott. Giovanni Angeli, quarto classificato in graduatoria con punti 66,860, cui era già stata conferita la condotta veterinaria di Quinzano d'Oglio, viene ora assegnata la condotta veterinaria consorziale di Idro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni di Quinzano d'Oglio, Idro, Tavernole sul Mella, Bagolino e Tremosine.

Brescia, addì 12 giugno 1970

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(5971)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Città di Castello

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1384 del 27 settembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Città di Castello;

Visto il proprio decreto n. AG/949 del 18 aprile 1969, relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. AG/396 del 20 marzo 1970, concernente l'ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali del concorso con la graduatoria di merito degli idonei rimessi dalla commissione giudicatrice e accertata la regolarità dei verbali medesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario comunale capo indicato nelle premesse:

1. Panfili Donato	punti	174,805	su 240
2. Pierangeli Enzo	»	169,567	»
3. Boldrini Nello	»	163,548	»
4. Deni Danilo	»	162,333	»
5. Gallina Benedetto	»	159,675	»
6. Monea Francesco	»	157,274	»
7. Trona Umberto	»	152,511	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Perugia e del comune interessato.

Perugia, addì 8 giugno 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG.7/731 dell'8 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Città di Castello;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del vincitore del concorso sopra specificato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Panfili Donato è dichiarato vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di veterinario comunale capo del comune di Città di Castello.

Il sindaco del comune di Città di Castello è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Perugia, addì 8 giugno 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

(5969)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1970, n. **16**.

Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I progetti relativi alla costruzione, al potenziamento, all'ampliamento ed alla sistemazione di fognature da parte di comuni o loro consorzi, devono contenere la previsione di impianti atti ad assicurare un idoneo trattamento dei liquami prima del loro scarico, al fine di tutelare le condizioni igieniche dei corpi idrici ricettori.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni ed a loro consorzi contributi *una tantum* per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti, nella misura massima dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile.

E' altresì autorizzata la concessione di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6 % sulla differenza di spesa non coperta dal contributo di cui al comma precedente.

Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto di massima dell'impianto da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.

I contributi sono concessi dall'assessore ai lavori pubblici, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

I comuni ed i loro consorzi debbono provvedere al costante esercizio ed alla manutenzione degli impianti di depurazione costruiti col contributo di cui alla presente legge, ed a tale scopo sono obbligati ad iscrivere annualmente nei loro bilanci uno stanziamento adeguato.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali.

Gli studi sono disposti dall'assessore ai lavori pubblici previa deliberazione della giunta regionale.

Le convenzioni con professionisti ed istituti specializzati per i fini di cui al primo comma sono stipulate dal direttore regionale dei lavori pubblici o, per sua delega, da un direttore di servizio dell'assessorato.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi *una tantum*, di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1970, la spesa di lire 800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI — il capitolo 595 con la denominazione: « Contributi *una tantum* a comuni ed a loro consorzi, nella misura massima dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti e con lo stanziamento di lire 800 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 800 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 800 milioni, indicato nel primo comma del presente articolo, fa carico al sopraccitato capitolo 595.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1970, il limite d'impegno di lire 80 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 — il capitolo 590 con la denominazione: « Contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, a comuni ed a loro consorzi, nella misura massima del 6 % sulla differenza di spesa non coperta da contributi regionali *una tantum*, per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti » e con lo stanziamento di lire 80 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 80 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 80 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopraccitato capitolo 590, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 20 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria III — il capitolo 295 con la denominazione: « Spese per promuovere e per finanziarie studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni, indicato nel primo comma del presente articolo, fa carico al sopraccitato capitolo 295.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 maggio 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1970, n. 17.
Provvidenze a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Contributi sugli interessi dei mutui destinati al potenziamento dei laboratori artigiani

Art. 1.

Sugli interessi dei mutui a medio termine, contratti con aziende ed istituti di credito — a ciò abilitati — per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori artigiani, per l'acquisto delle aree e dei locali necessari, per l'acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, l'amministrazione regionale ha facoltà di concedere contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, per il periodo di durata dei mutui medesimi e comunque entro il limite di anni 15.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 3,50 per cento il tasso annuo d'interesse contrattuale e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 5 per cento dell'importo del mutuo.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore al lavoro, alla assistenza sociale ed all'artigianato di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con le aziende e gli istituti di credito, di cui al primo comma, apposite convenzioni per coordinare il procedimento di concessione dei contributi regionali con gli adempimenti relativi alla concessione dei mutui.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi, di cui all'articolo precedente, sono da indirizzarsi all'assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato e debbono essere presentate all'E.S.A. - Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

Ciascuna domanda va corredata di una relazione tecnico-finanziaria sull'iniziativa che s'intende attuare, nonchè di quegli altri documenti eventualmente prescritti dall'assessorato con istruzioni generali.

All'istruttoria delle domande provvede l'E.S.A., in conformità delle direttive impartite dalla giunta regionale.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, previo parere del comitato di cui all'articolo 14-*bis* sub art. 4 della presente legge, ed è direttamente versato all'istituto mutuante.

CAPO II

Norme integrative della legge regionale 18 *ottobre* 1965, *n.* 21

Art. 3.

Nell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Allo stesso fine l'E.S.A. ha facoltà:

1) di concedere contributi sugli interessi dei prestiti contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane per esigenze connesse all'esercizio delle aziende e dalla esportazione dei prodotti;

2) di concedere contributi, *una tantum*, fino al 30 % della spesa occorrente, per l'acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature, a favore delle imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonchè a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;

3) di prestare — previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio — garanzia in via sussidiaria ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile e con esclusione dell'obbligo di cui al terzo comma del medesimo articolo, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui o prestiti contratti da imprese artigiane o da cooperative artigiane o da consorzi fra imprese artigiane ed assistiti da contributo regionale o dal contributo previsto dal n. 1) del presente comma ».

Art. 4.

Agli effetti di quanto disposto al n. 2) del precedente articolo sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonchè le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n 614, se facciano parte di un comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991.

Art. 5.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*

Presso l'ente è istituito un comitato tecnico consultivo, composto:

1) da tre membri del consiglio di amministrazione, eletti nel proprio seno, di cui due scelti nella categoria *a*) dell'art. 6, uno dei quali con funzioni di presidente;

2) da due esperti designati, rispettivamente, dall'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato e dall'assessore alle finanze.

I singoli membri del comitato durano in carica due anni e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione dell'E.S.A. e possono essere riconfermati.

Alle sedute del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'ente, il quale funge anche da segretario.

Il comitato esprime parere:

a) sulle domande rivolte ad ottenere i contributi previsti dal terzo comma, numeri 1) e 2), dell'art. 2 e la garanzia prevista dal n. 3) dello stesso comma dell'art. 2;

b) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali;

c) su di ogni altro argomento che il suo presidente ritenga di sottoporre al suo esame ».

CAPO III

Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni retributive vigenti nei confronti dei lavoratori

Art. 6.

Non sono ammessi ai contributi di cui al capo I e al capo II le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Art. 7.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970 è istituito — al Titolo II - Sezione V - Rubrica 10 - Cat. XI — il capitolo 891 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei mutui contratti con aziende ed istituti di credito dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani e per l'acquisto delle aree e dei locali necessari e per l'acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dallo apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione (rubrica 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopraccitato capitolo 891 e quello di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° giugno 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1970, n. 18.

Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 4 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la ulteriore spesa di lire un miliardo.

Il predetto maggior onere di lire un miliardo fa carico al capitolo 863 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire un miliardo e 250 milioni mediante utilizzo dell'importo di lire un miliardo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e non applichino nello stabilimento le leggi sociali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° giugno 1970

BERZANTI

(5825)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1970, n. 19.

Provvidenze integrative a favore dei comuni e delle province in attuazione dell'art. 54 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 5 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizione preliminare

Art. 1.

Per lo scopo enunciato nell'art. 54 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e ad integrazione degli interventi finanziari regionali disposti con leggi settoriali è assegnata ai comuni ed alle province una quota delle entrate regionali, da ripartirsi e da utilizzarsi nei modi previsti dai seguenti capi.

CAPO II

Provvidenze a favore dei comuni

Art. 2.

La quota da assegnarsi ai comuni, ai sensi dell'art. 1, sarà ripartita fra gli stessi in base al numero degli abitanti mediante applicazione di una misura unitaria pro capite, differenziata per scaglioni di popolazione, come dal seguente prospetto:

lire 1500 pro capite sino a 3000 abitanti;
lire 1000 pro capite, da 3001 a 5000 abitanti;
lire 500 pro capite, da 5001 a 10.000 abitanti;
lire 50 pro capite, da 10.001 a 30.000 abitanti;
lire 10 pro capite, oltre i 30.000 abitanti.

Art. 3.

Nei confronti dei comuni montani la misura unitaria pro capite, di cui all'art. 2, è aumentata di lire 300, limitatamente ai due scaglioni sino a 5000 abitanti.

Agli effetti del precedente comma, si considerano montani quei comuni il cui territorio sia stato classificato, in tutto od in parte, come zona montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Art. 4.

Nei confronti dei comuni gravati da servitù militari la misura unitaria pro capite, di cui all'art. 2, è aumentata di lire 300 limitatamente ai due scaglioni fino a 5000 abitanti.

Art. 5.

I due aumenti, di cui all'art. 3 e all'art. 4, sono cumulabili, quando, nei confronti di uno stesso comune, concorrono entrambe le posizioni soggettive previste da detti articoli.

Ai fini dell'applicazione degli aumenti, tali posizioni soggettive sono riferite alla data del primo ottobre dell'anno precedente a quello in cui la ripartizione ha luogo.

Art. 6.

Le somme assegnate a norma degli articoli precedenti saranno utilizzate dai comuni a sollievo dei maggiori oneri che essi sopportano o andranno ad assumere:

1) per l'esecuzione, anche in forma consortile, di opere e lavori pubblici, con precedenza per quelli in qualsiasi modo parzialmente finanziati, con leggi settoriali, dallo Stato o dalla Regione;

2) per le attrezzature dei pubblici servizi nei settori dell'igiene e dell'assistenza sociale;

3) per la progettazione, anche in forma consortile, di piani regolatori, di programmi di fabbricazione e di altri strumenti urbanistici;

4) per la manutenzione dei beni del demanio comunale e del patrimonio indisponibile comunale, nonchè per lo sgombero della neve e per l'acquisto delle relative attrezzature, anche in forma consortile;

5) per la promozione, la costituzione ed il funzionamento di consorzi tra enti locali territoriali aventi per scopo l'attuazione di opere e servizi di interesse civile e sociale, compresi quelli indicati ai precedenti punti del presente articolo.

CAPO III

Provvidenze a favore delle province

Art. 7.

La quota da assegnarsi alle province, ai sensi dell'art. 1, sarà ripartita fra le stesse in base al numero degli abitanti ed in ragione di lire 200 per abitante.

Art. 8.

Le somme assegnate a norma dell'articolo precedente saranno utilizzate dalle province a sollievo dei maggiori oneri che esse sopportano o andranno ad assumere:

1) per l'esecuzione, anche in forma consortile, di opere e lavori pubblici, con precedenza per quelli in qualsiasi modo parzialmente finanziati, con leggi settoriali, dallo Stato o dalla Regione;

2) per la manutenzione dei beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile provinciale;

3) per la gestione, anche in forma consortile, di servizi pubblici;

4) per la promozione, la costituzione ed il funzionamento di consorzi tra enti locali territoriali aventi per scopo l'attuazione di opere e servizi di interesse civile e sociale, compresi quelli indicati ai punti 1) e 3) del presente articolo.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi II e III

Art. 9.

Per l'applicazione degli articoli 2 e 7 si ha riguardo ai risultati definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 10.

Le somme assegnate a norma degli articoli 2 e 7 dovranno essere destinate, rispettivamente dai comuni e dalle province, ad interventi aggiuntivi per l'ulteriore incremento dei settori considerati dagli articoli 6 e 8.

Le predette amministrazioni comunali e provinciali iscriveranno nei propri bilanci le somme assegnate, istituendo apposito capitolo di entrata e uno o più capitoli di spesa, con richiamo specifico dei singoli interventi, cui le somme stesse sono destinate ai sensi degli articoli 6 e 8 della presente legge.

Art. 11.

L'accertamento che l'utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo con l'osservanza delle prescrizioni indicate negli articoli 6, 8 e 10 è eseguito dai comitati di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 12.

Alla ripartizione ed all'erogazione delle somme assegnate in base alla presente legge provvede l'Assessore regionale agli enti locali con propri decreti anche cumulativi.

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13.

All'esatta determinazione della quota di cui all'art. 1 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Qualora, in dipendenza di tale determinazione, si renda necessario adeguare i criteri di ripartizione di detta quota, l'adeguamento è disposto in quella medesima sede.

Per l'esercizio finanziario 1970 la quota è stabilita in lire 1.500.000.000.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito al titolo II - sezione VI - rubrica n. 4 - categoria XI - il capitolo 980 con la denominazione: « Assegnazione di una quota delle entrate regionali a favore delle province e dei comuni in attuazione dell'art. 54 dello statuto regionale » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970.

La spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, prevista dal precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1970, farà carico al sopra citato capitolo 980.

L'onere finanziario relativo agli esercizi futuri, il cui ammontare verrà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione relativa al capitolo 501 si intende conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 giugno 1970.

BERZANTI

(5826)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.